

QUESITI A RISPOSTA SINTETICA IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO CONSOLARE

PROVA 1

- 1) Premessi brevi cenni sulla rappresentanza legale e la rappresentanza volontaria, il candidato tratti della differenza tra procura generale e procura speciale e dell'efficacia degli atti del *falsus procurator*.
- 2) I limiti costituiti dalla clausola di ordine pubblico e dalle norme di applicazione necessaria nel diritto internazionale privato italiano.
- 3) Ai sensi dell'art. 20 del Trattato sulla Comunità Europea, il cittadino europeo gode, "nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato". Il candidato illustri il contenuto e le misure di attuazione di questo diritto.

QUESITI A RISPOSTA SINTETICA IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO CONSOLARE

PROVA 2

- 1) Premessi brevi cenni sul matrimonio e sulle relative invalidità, il candidato tratti del regime patrimoniale tra i coniugi e della tutela della famiglia di fatto nel nostro ordinamento.
- 2) La qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di diritto internazionale privato quale attività interpretativa volta ad individuare la norma di conflitto applicabile nel caso concreto.
- 3) Il mutuo consenso costituisce presupposto e fondamento dell'instaurazione di relazioni consolari e il consenso dello Stato territoriale è alla base dell'istituzione di uffici consolari. Il candidato ne illustri strumenti giuridici e modalità di manifestazione.

QUESITI A RISPOSTA SINTETICA IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO CONSOLARE

PROVA 3

- 1) Premessi brevi cenni sulla patologia del negozio giuridico (nullità, annullabilità ed inesistenza), il candidato ne tratteggi caratteristiche e differenze in materia di atti *inter vivos* (contratti) e negozi *mortis causa* (testamento - successioni).
- 2) Il riconoscimento in Italia delle decisioni giudiziarie straniere.
- 3) L'art. 36, n. 1 lettera b) della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari attribuisce ai cittadini delle Parti contraenti il diritto, se tratti in arresto in un Paese straniero, di entrare in contatto con le Autorità consolari del proprio Stato nazionale ed impone alle Autorità dello Stato territoriale l'obbligo di informare l'arrestato straniero dei diritti che gli derivano dalla Convenzione di Vienna. Il candidato illustri contenuto e portata del diritto, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in materia.